



REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 25 marzo 1994,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.76 del 19 novembre 2002, e
con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 25 febbraio 2005, con
deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

ART. 1

1. Il Comune, attraverso i propri uffici, organizza un servizio mensa che garantisca la preparazione e la distribuzione dei pasti ai bambini che frequentano le seguenti scuole all'interno del territorio comunale:

- a) Scuola Materna Statale
- b) Scuole Elementari
- c) Scuola Media inferiore.
- d) Centro giochi educativo - Asilo Nido¹

ART. 2

1. I pasti comprendono:

- a) pranzo per gli alunni delle Scuole Elementari e Media
- b) pranzo e merenda per gli alunni della Scuola Materna e del Centro giochi educativo - Asilo Nido²

ART. 3

1. Il servizio mensa è attivato per un massimo di cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, ed è preparato secondo quanto previsto nell'apposita Tabella Dietetica predisposta in collaborazione con l'USL n.6 Zona Bassa Val di Cecina e da questa approvata³.

ART. 4

1. Gli alunni accedono al servizio mensa dietro compilazione da parte dei genitori di apposito stampato da presentare al momento dell'iscrizione alla Direzione Didattica e alla Presidenza.

2. Saranno ammessi al servizio tutti gli alunni del Centro giochi educativo - Asilo Nido, della Scuola Materna, Elementari e Media che ne facciano richiesta entro il termine previsto⁴.

ART. 5

1. Per usufruire del servizio mensa è richiesta, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa statale in materia, la compartecipazione alla spesa da parte dei singoli utenti.

2. Tali quote di contribuzione individuali vengono stabilite con atto della Giunta Comunale, nel rispetto della vigente normativa in materia e della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 6⁵

1. Tutti gli utenti del servizio mensa devono corrispondere al Comune il prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale, effettuando il pagamento, sulla base dei pasti effettuati, entro e non oltre i termini stabiliti.

2. L'iscrizione degli utenti al servizio di mensa scolastica è subordinata all'avvenuto pagamento di ogni pasto consumato, relativo al servizio usufruito nel precedente anno scolastico.

3. I genitori dei bambini che durante l'anno scolastico non provvedono nei termini al pagamento, verranno in prima istanza sollecitati dall'Ufficio suddetto con lettera raccomandata A/R, con l'indicazione del termine ultimo per effettuare il pagamento.

¹ Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

² Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

⁴ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

⁵ Articolo così sostituito da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 25 febbraio 2005

4. In caso di inerzia sarà dato avvio alla procedura per la riscossione coattiva nei termini di legge, con un ulteriore aggravio di spese per gli utenti.
5. Eventuali modificazioni alle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurne altre più funzionali, salvaguardando, comunque, i principi di cui al presente Regolamento e previa idonea informazione all'utenza.

ART. 6-bis⁶

1. In caso di ritardato pagamento è applicata un'indennità di mora per ciascun mese, pari al saggio degli interessi legali determinato annualmente dal Ministero del Tesoro.
2. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia recapitato oltre il termine della scadenza della rata cui si riferisce, è ammesso il pagamento senza oneri e accessori qualora venga effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso.
3. Il Comune recupera i crediti non riscossi iscrivendo a ruolo le relative somme nei termini di legge, con le modalità stabilite dal vigente regolamento delle entrate.
4. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a €10,33, ai sensi dell'art. 12-bis del D.P.R 602/1973.

ART. 6-ter⁷

1. Tutte le situazioni particolari che comunque implicino una problematica socio - familiare e/o economica, verranno valutate dal Responsabile del servizio istruzione con la collaborazione del servizio sociale.
2. Pertanto, qualora ricorrano particolari condizioni economiche o di disagio sociale nel nucleo familiare, su proposta del servizio assistenziale, potranno essere disposte eventuali deroghe, previa acquisizione della documentazione necessaria, con eventuale disposizione che i costi relativi al servizio utilizzato per l'intero anno scolastico o per un periodo limitato, siano posti a carico del servizio Assistenza.

ART. 7

1. È competenza del Sindaco rispondere per i casi particolari di disagio economico.
2. Le famiglie possono presentare richiesta di esenzione, rivolgendo l'istanza al Sindaco e corredandola di autocertificazione dello stato di indigenza.
3. L'Amministrazione Comunale potrà attivare gli organi competenti all'accertamento delle reali condizioni economiche del nucleo familiare.
4. Altri eventuali esoneri potranno essere proposti dal Servizio di Assistenza Sociale, per i minori le cui famiglie sono in carico al Servizio medesimo.
5. "In carico" al servizio si intende beneficiari, al momento, di interventi psico-sociali.

ART. 8

1. Il Comune fornisce il servizio mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri Enti nelle scuole in cui provvede alla mensa per gli alunni, secondo i criteri fissati dalla normativa statale e comunque a personale insegnante che risulta in servizio durante tutto l'arco orario del pasto.

ART. 9

1. Può essere ammesso ad usufruire del servizio mensa, dietro specifica motivata richiesta presentata all'Amministrazione Comunale esclusivamente dal Capo di

⁶ Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 25 febbraio 2005

⁷ Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 25 febbraio 2005

Istituto (Preside, Direttore Didattico), personale insegnante che, per particolari esigenze, necessita di consumare il pasto a scuola.

2. In tal caso dovrà essere rilasciata da parte dell'Amministrazione Comunale una autorizzazione scritta, e l'interessato dovrà partecipare alla spesa tramite l'acquisto di buoni mensa.

ART. 10⁸

1. E' istituito il Comitato Mensa per il servizio di refezione scolastica curato dall'Amministrazione Comunale. Il Comitato Mensa è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale per l'ottimizzazione del servizio, e ne rappresenta lo strumento operativo di controllo.

2. Il Comitato Mensa è composto da:

- a) 2 rappresentanti dei genitori per ogni scuola
- b) da un insegnante per ogni scuola
- c) da un Amministratore Comunale delegato con funzioni di Presidente
- d) da un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante
- e) da un rappresentante del personale addetto al servizio mensa⁹.

2. Il Comitato sarà nominato dalla Giunta Comunale, previa proposta dei singoli Enti di nominativi di genitori per la scuola materna, elementare e media (max 10 nominativi per ogni scuola).

4. I nominativi degli insegnanti saranno richiesti ai rispettivi capi di Istituto.

5. Il Comitato avrà validità triennale, riferita all'anno scolastico¹⁰.

6. Il Comitato Mensa sarà convocato almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione comunale o la metà dei membri del comitato stesso lo ritenga opportuno. Alle sedute del Comitato può partecipare il personale addetto al servizio di mensa dei vari plessi scolastici e un rappresentante della ditta fornitrice dei pasti dietro invito del Comitato stesso.¹¹

7. I Rappresentanti del Comitato Mensa potranno chiedere, in caso di necessità urgenti, un incontro anticipato rispetto al calendario degli incontri concordato.

8. Le riunioni del Comitato Mensa sono convocate dall'Assessore Delegato. Esse sono considerate valide se siano presenti i due terzi dei componenti.

9. Ogni membro dovrà essere sostituito qualora abbia dato le proprie dimissioni. La sostituzione verrà effettuata dal soggetto stesso che lo ha proposto.¹²

10. I Rappresentanti del Comitato mensa possono accedere ai refettori e possono degustare il pasto del giorno, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

11. Possono presenziare alla distribuzione ed al consumo dei pasti, badando a non intralciare l'attività degli addetti al servizio. Sarà evitata ogni forma di contatto diretto o indiretto con alimenti, stoviglie, utensili, attrezzature.

12. I rappresentanti del Comitato Mensa formalizzeranno i risultati della loro verifica attraverso la compilazione di apposito verbale, che sarà trasmesso all'Amministrazione Comunale

⁸ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n.76 del 19 novembre 2002

⁹ Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

¹⁰ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

¹¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011

¹² Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 29 aprile 2011